



**News n. 88 del 9 ottobre 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Viene nuovamente rimessa alla Corte costituzionale, dopo la prima “sentenza monito”, la q.l.c. relativa alla normativa derogatoria in materia di “differimento” e di “rateizzazione” del pagamento del TFR, del TFS e delle altre simili indennità.

T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, ordinanza 7 agosto 2025, n. 350 – Pres. Modica de Mohac di Grisi, Est. Sinigoi

Impiegato dello Stato e pubblico – Cessazione dal servizio – Indennità di anzianità – Dilazione e rateizzazione – Rivalutazione monetaria – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la q.l.c. inerente agli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con mod., nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e succ. mod. e 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mod., nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e succ. mod., visto che l'inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all'attività lavorativa svolta dall'interessato (art. 36 Cost.). La lesione sostanziale discende dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all'andamento dell'inflazione. Laddove si volesse invece ritenere che le sentenze monito non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale, vanno nuovamente sollevate le medesime questioni di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, nella parte in cui le stesse prevedono - come misure ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie - la dilazione dell'effettiva erogazione del T.F.S. e (nell'ipotesi di importi superiori a € 50.000,00) la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all'ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età. (1)

I. – Dopo l'ordinanza T.a.r. per il Lazio, sezione V, 25 febbraio 2025, n. 4169 (oggetto della News UM n. 31 dell'8 aprile 2025) e l'ordinanza 15 febbraio 2025, n. 105 del T.a.r. per le Marche (oggetto della News UM n. 22 dell'11 marzo 2025), anche il T.a.r. Friuli Venezia Giulia ripropone all'attenzione della Corte costituzionale l'annosa questione: i) del

“differimento” del pagamento del TFR, TFS e delle altre indennità di fine attività lavorativa, come specificamente denominate e previste dalla legge, sancito dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni; ii) della “rateizzazione” del pagamento per scaglioni, qualora l’importo superi gli €. 50.000, come disciplinato nel dettaglio dall’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. La riproposizione della q.l.c. s’impone, per il giudice *a quo*, in quanto le due precedenti “sentenze monito” della Corte costituzionale (25 giugno 2019, n. 159 in *Riv. corte conti* 2019, fasc. 4, 242, con nota di LUBERTI, in *Giur. costit.* 2019, 2369, con nota di FIORILLO, in *Riv. giur. lav.* 2020, II, 31, con nota di SGROI, in *Riv. giur. lav.* 2020, II, 46, con nota di CASILLO, in *Mass. giur. lav.* 2020, 481, con nota di FABOZZI; 4 aprile 1996, n. 106, in *Foro it.* 1996, I, 1503, in *Nuovo dir.* 1996, 766, con nota di SANTARSIERE e 23 giugno 2023, n. 130 in *Foro it.*, 2023, I, 2021, con nota di ROMBOLI nonché oggetto della *News UM n. 92 del 13 luglio 2023*) sono rimaste “non ottemperate” dal legislatore, che non ha provveduto a dettare una nuova disciplina della materia. Nel caso di specie, il ricorrente, dipendente del Ministero dell’interno, chiedeva la liquidazione e il pagamento del TFS.

II. – Questo in sintesi il percorso della motivazione dell’ordinanza di rimessione:

- a) in ordine alla rilevanza della questione il collegio richiama le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 maggio 1997, n. 140, così come da ultimo modificato dalla lett. b) del comma 484 dell’art. 1, l. 27 dicembre 2013, n. 147 [“Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati,” a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, oggi definite dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto stesso “l’ente erogatore provvede (...), nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”], e all’art. 12, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122 [“A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: (...) b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso

il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; (...)"];

- b) osserva il T.a.r. che le disposizioni, così come formulate, sono impeditive all'accoglimento della domanda azionata dal ricorrente, volta all'accertamento del diritto, in quanto cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a percepire l'importo di spettanza a titolo di T.F.S. senza dilazioni e senza rateizzazione e alla, conseguente, condanna dell'Istituto stesso a corrispondergli senza dilazione l'intero importo dovuto, oltre interessi e rivalutazione;
- c) le norme, atteso il loro inequivoco tenore testuale, sono insuscettibili di un'interpretazione adeguatrice e/o costituzionalmente orientata, per cui il ricorso dovrebbe essere respinto poiché le stesse prevedono le dilazioni e la rateizzazione contestata;
- d) ove venisse, tuttavia, accolta la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente il giudizio avrebbe un esito diverso, in quanto la dichiarata incostituzionalità delle norme oggetto di applicazione – che, si sottolinea, dettano, con precisione, tempi (dilatori) per la liquidazione e la corresponsione del T.F.S. e stabiliscono, in ogni caso, la rateazione per l'erogazione di importi come quello di stimata spettanza del ricorrente - determinerebbe l'accertamento del diritto del medesimo ad ottenere quanto di spettanza a titolo di T.F.S. nei sensi auspicati e la conseguente condanna dell'Istituto intimato a corrisponderglielo negli stessi termini e con le medesime modalità;
- e) sussisterebbe quindi secondo il collegio il presupposto della rilevanza della questione, ai sensi dell'art. 23, c. 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale è necessario che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» della norma primaria contestata;
- f) sulla non manifesta infondatezza della questione, il T.a.r. ritiene, inoltre, non manifestamente infondato il denunciato conflitto delle norme che qui vengono in rilievo con il principio di giusta e tempestiva retribuzione, radicato nell'art. 36 della Costituzione, e di tutela della sfera patrimoniale del lavoratore, ai sensi dell'art. 117, comma primo, della Carta costituzionale in relazione al parametro interposto dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), laddove il trattamento di fine servizio costituisce espressione di una legittima aspettativa della persona, già entrata a far parte del suo patrimonio per effetto del raggiungimento dei requisiti necessari;
- g) nel condividere le deduzioni del ricorrente il giudice osserva che la Corte Costituzionale ha, peraltro, più volte affermato il principio per il quale una misura quale quella in esame più volte la Corte costituzionale ha affermato il principio per cui una misura, quale quella in esame, per superare lo scrutinio di costituzionalità, non può riguardare un arco temporale indefinito, ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve atteggiarsi quale misura una

tantum (Corte cost. 23 luglio 2015, n. 178, in *Giur. cost.*, 2015, 5, 1651, con nota di FIORILLO, in *Guida dir.*, 2015, 33, 86, con nota di PONTE, in *Dir. relaz. ind.*, 2015, 4, 1120, con nota di FERRANTE, in *IUS Lav.*, 9 ottobre 2015, con nota di BELLOCCHI; Corte cost. 13 luglio 2016, n. 173, in *Foro it.* 2017, I, 3205, con nota di ROMBOLI, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, II, 161, con nota di TASCHINI, in *Giur. cost.*, 2016, 5, 1831, con nota di FABOZZI);

- h) in ragione dell'inerzia del legislatore nell'adeguarsi alle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, secondo il collegio il diritto al T.F.S. risulta violato in misura tale da snaturarne il contenuto, sia in ragione della rateizzazione del pagamento, sia alla luce del fatto che la dilazione temporale non è compensata dalla rivalutazione monetaria delle somme spettanti all'ex dipendente pubblico. Ne consegue che la retribuzione differita viene ad essere di fatto non più proporzionata e adeguata rispetto all'attività lavorativa svolta e ai contributi versati;
- i) si osserva, inoltre, che il trattamento di fine servizio o rapporto costituisce una componente del compenso che il lavoratore ha conseguito come corrispettivo dell'attività lavorativa e che fa parte integrante del suo patrimonio, tanto è vero che in caso di decesso prematuro del dipendente l'emolumento viene erogato ai congiunti superstiti. Inoltre il T.F.S. spetta a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro e dall'accertamento dello stato di bisogno dell'avente diritto. I trattamenti di fine servizio sono ispirati al criterio di corrispettività e restituiscono al lavoratore, alla cessazione del rapporto, una somma certa e di ammontare ben definito (al riguardo si tiene infatti conto della retribuzione percepita in servizio e della durata del rapporto di lavoro), che viene definitivamente acquisita al suo patrimonio e devoluta per successione legittima o testamentaria in caso di decesso del lavoratore in servizio;
- j) ne deriva che il trattamento di fine servizio deve essere erogato con la necessaria tempestività, questa essendo un corollario indispensabile dei principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 Cost. e delle esigenze di tutela della sfera patrimoniale del lavoratore a garanzia della dignità della persona umana che trova fondamento nell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, atteso che il trattamento di fine servizio costituisce espressione di una legittima aspettativa della persona, già entrata a far parte del suo patrimonio per effetto del raggiungimento dei requisiti necessari.

III. – Per completezza va rilevato quanto segue:

- k) approfondimenti in materia sono contenuti nella News UM n. 22 dell'11 marzo 2025, relativa ad analoga ordinanza di rimessione del T.a.r. per le Marche, sez. I, ord. 15 febbraio 2025, n. 105; in sintesi, va rammentato che le indennità di fine servizio hanno una diversa consistenza economico-finanziaria; TFR e TFS hanno sistemi di calcolo, sia quanto ad approvvigionamento, sia quanto all'erogazione della prestazione al pensionato, profondamente diversi; soltanto il TFR può dirsi essere in qualche modo "accantonato" (durante l'intera attività lavorativa) e, quindi, costituire "retribuzione differita" *stricto sensu*; mentre il TFS costituisce "beneficio" di indole previdenziale, correlato, nel computo, alla retribuzione massima raggiunta (alla fine dell'attività lavorativa) dal pubblico impiegato;

l) nell'ordinanza del T.a.r. per il Lazio, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 4169 (oggetto della News UM n. 31 dell'8 aprile 2025) il Tribunale osserva, in particolare, che il legislatore, nonostante le menzionate decisioni della Corte costituzionale (sent. n. 178 del 2015 e n. 173 del 2016), non ha ancora espunto dal sistema il meccanismo dilatorio, né si è fatto carico di approvvigionare la spesa necessaria, ma ha riversato sul lavoratore il costo della fruizione tempestiva di un emolumento, che, rapportato alla retribuzione e alla durata del rapporto, e, quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro, è parte del compenso dovuto per il servizio prestato (Corte cost. 4 aprile 1996, n. 106, in *Foro it.*, 1996, I, 1503). In tal modo, la perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio -ha osservato il tribunale capitolino- rischia di vanificare anche la funzione previdenziale, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela, avvertita dal dipendente, al termine dell'attività lavorativa; cui deve ulteriormente aggiungersi il fatto che la dilazione non è contro-bilanciata dalla rivalutazione monetaria e, dunque, incide in maniera rilevante sulla consistenza economica della prestazione, stante anche il sensibile incremento della pressione inflazionistica del quadro macro-economico attuale e posto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, allo scadere del termine annuale e di quello ulteriore di tre mesi, sono dovuti i soli interessi di mora.

